

STATUTO
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA
—
JULIJSKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA

STATUTO

INDICE:

ARTICOLO 1 (OGGETTO)	Pag. 1
ARTICOLO 2 (FINALITA')	Pag. 1
ARTICOLO 3 (SEDE STEMMA E GONFALONE)	Pag. 2
ARTICOLO 4 (FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE)	Pag. 2
ARTICOLO 5 (FUNZIONI COMUNALI ESERCITATE DALL'UNIONE)	Pag. 2
ARTICOLO 6 (FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE PER CONTO DEI COMUNI)	Pag. 3
ARTICOLO 7 (REGIME DIFFERENZIATO)	Pag. 4
ARTICOLO 8 (SUBAMBITI)	Pag. 4
ARTICOLO 9 (COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E CON PRIVATI)	Pag. 4
ARTICOLO 10 (ORGANI DI GOVERNO)	Pag. 5
ARTICOLO 11 (COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA)	Pag. 5
ARTICOLO 12 (VOTI SPETTANTI A CIASCUN COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA)	Pag. 5
ARTICOLO 13 (COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA)	Pag. 6
ARTICOLO 14 (FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)	Pag. 7
ARTICOLO 15 (COMMISSIONI INTERCOMUNALI)	Pag. 8
ARTICOLO 16 (PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI)	Pag. 8
ARTICOLO 17 (UFFICIO DI PRESIDENZA)	Pag. 9

ARTICOLO 18 (FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)	Pag. 9
ARTICOLO 19 (PARTECIPAZIONE POPOLARE)	Pag. 10
ARTICOLO 20 (DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO)	Pag. 10
ARTICOLO 21 (SPORTELLO PER IL CITTADINO)	Pag. 10
ARTICOLO 22 (PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI)	Pag. 10
ARTICOLO 23 (PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)	Pag. 11
ARTICOLO 24 (PERSONALE)	Pag. 11
ARTICOLO 25 (DIRETTORE)	Pag. 12
ARTICOLO 26 (SEGRETARIO DELL'UNIONE)	Pag. 12
ARTICOLO 27 (PIANO DELL'UNIONE)	Pag. 13
ARTICOLO 28 (ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIA)	Pag. 13
ARTICOLO 29 (RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI ADERENTI)	Pag. 13
ARTICOLO 30 (ORGANO DI REVISIONE CONTABILE)	Pag. 13
ARTICOLO 31 (TESORERIA)	Pag. 13
ARTICOLO 32 (CONTROLLO DI GESTIONE)	Pag.13
ARTICOLO 33 (REGOLAMENTI)	Pag. 14
ARTICOLO 34 (ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE)	Pag. 14
ARTICOLO 35 (DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO)	Pag. 14
ARTICOLO 36 (RINVIO)	Pag. 14
ARTICOLO 37 (NORMA TRANSITORIA)	Pag. 14

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

Art. 1
(Oggetto)

1. Ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, il presente statuto stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska medobčinska teritorialna unija, in seguito denominata Unione.

2. L'Unione è composta, in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282/2015, con la quale è stato approvato il Piano definitivo di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R. 26/2014 da:

- Comune di Trieste,
- Comune di Muggia,
- Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina,
- Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina,
- Comune di Sgonico – Občina Zgonik,
- Comune di Monrupino – Občina Repentabor.

3. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, il presente statuto viene redatto in lingua italiana e slovena, e viene discusso e approvato dai singoli Comuni nel rispetto di particolari modalità di uso della lingua eventualmente previste dai rispettivi Statuti comunali.

Art. 2
(Finalità)

1. L'Unione persegue come obiettivi:

- a) la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
- b) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
- c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
- d) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
- e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) la salvaguardia dell'ambiente e il razionale assetto del territorio;
- h) lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera/transnazionale.

2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

3. L'Unione riconosce nella presenza della minoranza slovena un arricchimento culturale oltre che linguistico, attua, secondo i principi della Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, e promuove tutte le forme di tutela necessarie per garantire ai cittadini appartenenti alla minoranza e alle associazioni della minoranza pari dignità sociale e pari condizioni di vita e di lavoro.

4. L'Unione, nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, così come definito dal DPR 12 settembre 2007, garantisce i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della minoranza linguistica slovena e, in particolare dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della medesima legge.

5. Nei territori dei singoli Comuni aderenti continuano ad applicarsi le disposizioni dei relativi statuti poste a tutela della minoranza slovena anche per le funzioni e i servizi previsti dagli artt. 26 e 27 o, eventualmente, delegati ai sensi dell'art.28 della L.R.26/2014; è inoltre pienamente garantito un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena non inferiore a quelli già in godimento.

6. Al fine di rendere effettivi e attuabili i diritti spettanti alla minoranza slovena, l'Unione adotta le misure necessarie, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna.

Art. 3

(Sede stemma e gonfalone)

1.L'Unione ha la propria sede legale nel Comune di Trieste.

2.Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei Comuni aderenti possono essere altresì costituiti uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.

3.Entro il 24 agosto 2017 l'Unione individua il proprio stemma e il proprio gonfalone.

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:

a) le funzioni comunali di cui agli articoli 5 e 6;

b) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;

c) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2.L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

1. Fatto salvo il regime differenziato di cui all'art. 7, l'Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie con le decorrenze ivi indicate:

dal 1° luglio 2016:

- a) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006. In attuazione della legge regionale n. 3/2016 la

presente funzione è esercitata dall'Unione a decorrere dalla data di avvio dell'operatività dell'Unione costituita nella composizione di cui all'articolo 1 comma 2, se successiva al 1 luglio 2016;

- b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- c) pianificazione di protezione civile;
- d) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

dal 1° gennaio 2017:

- a) gestione del personale e della formazione nonché coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

dal 1° gennaio 2018:

- a) statistica.

2. Ogni qualvolta l'Assemblea sia chiamata a deliberare nelle materie afferenti le funzioni per le quali il Comune di Trieste ha optato per il regime differenziato come previsto dall'art.7, l'Assemblea si intende validamente costituita senza computare nel quorum costitutivo il comune medesimo e senza che lo stesso possa esprimere il voto.

Art. 6

(Funzioni esercitate dell'Unione per conto dei Comuni)

1. Fatto salvo il regime differenziato di cui all'art. 7, L'Unione esercita per conto dei Comuni le funzioni nelle seguenti materie con le decorrenze ivi indicate:

dal 1° luglio 2016:

- a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza;
- b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;

2. Fatto salvo il regime differenziato di cui all'art. 7, le seguenti funzioni sono esercitate in forma associata tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'Unione

dal 1° gennaio 2017:

- a) procedure autorizzatorie in materia di energia;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
- c) gestione servizi tributari;

dal 1° gennaio 2018:

- a) opere pubbliche e procedure espropriative;

- b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- c) edilizia scolastica e servizi educativi e scolastici.

3. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni.

Art. 7
(Regime differenziato)

1. Il Comune di Trieste esercita in forma singola, come previsto dal comma 1 dell'art. 29 della L.R.26/14, le seguenti funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- a) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
- b) edilizia scolastica e servizi educativi e scolastici;
- c) gestione servizi tributari;
- d) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;
- e) opere pubbliche e procedure espropriative;
- f) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata.

Art. 8
(Subambiti)

1. Al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi mediante la loro localizzazione sul territorio possono essere istituiti subambiti ai sensi dell'art. 20 della L. R. 26/2014 e s.m.i.

2. L'Unione individua con apposito atto le funzioni ed i servizi di cui al comma 1) e ne disciplina il funzionamento con regolamento in relazione alle specifiche esigenze.

3. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2016, vengono istituiti i seguenti ambiti:

- Subambito Comune di Muggia e Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina;
- Subambito Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina, Comune di Sgonico - Občina Zgonik, Comune di Monrupino - Občina Repentabor

per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, lettera a).

Art. 9
(Collaborazione con altri Enti e con privati)

1. L'Unione promuove ed incentiva le forme di collaborazione con le altre Unioni, con gli altri Enti della Repubblica per lo svolgimento di servizi e funzioni di interesse comune in applicazione dell'art.24 della L.R. 26/2014 e D.Lgs. 267/2000 e della L. 241/1990.

2. L'Unione promuove ed incentiva gli accordi con i privati e le formazioni sociali del territorio in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nonché del D.Lgs. 267/2000 e della L. 241/1990.

3. L'Unione riconosce quale interlocutore privilegiato le altre Unioni contermini.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 10
(Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di presidenza.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

3. L'ufficio di presidenza, che ha funzioni esecutive, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.

4. L'Assemblea, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono formati da amministratori in carica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11
(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 12
(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

- 15 voti per il Comune di Trieste;
- 4 voti per il Comune di Muggia;
- 2 voti per il Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina;
- 2 voti per il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina;
- 1 voto per il Comune di Sgonico – Občina Zgonik;
- 1 voto per il Comune di Monrupino – Občina Repentabor.

Art. 13
(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
 - a) modifiche statutarie, con le procedure richieste per l'approvazione degli statuti comunali;
 - b) regolamenti;
 - c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
 - d) atti di programmazione e di pianificazione;
 - e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
 - g) Piano dell'Unione;
 - h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
 - i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
 - j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza o degli organi burocratici;
 - l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
 - m) atti in materia socio assistenziale previsti dalla L.R. 6/2006
3. L'Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:
 - a) atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie;
 - b) sub ambiti;
 - c) esprime parere vincolante per la nomina dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi con riferimento alle materie per le quali vige il regime differenziato di cui all'articolo 7, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.
4. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), c), d), g) h) ed l), a doppia maggioranza, determinata dai due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto di voto e da almeno quattro Comuni sui sei che compongono l'Unione. Per le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere b), e), f), i), j), k) ed m), nonché per le proposte di deliberazione di cui al comma 3, lettere a) e b), e, in generale, in ogni altro caso, è sufficiente la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto. Per le proposte di deliberazione di cui al parere previsto dal comma 3, lettera c) e in ogni altro caso riferito alle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto, escludendo dal computo i voti spettanti al Comune di Trieste.
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2, lettera d), lo specifico regolamento, da adottarsi con la maggioranza di cui al comma 4 primo periodo, dovrà prevedere idonei meccanismi di garanzia a favore dei comuni interessati da previsioni di particolare impatto.
6. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

7. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

8. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

9. Qualora l'approvazione di un atto, di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 8 è ridotto a venti giorni.

10. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di presidenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14 (Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

- le modalità di convocazione dell'Assemblea;
- le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
- il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;
- le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell'Assemblea;
- le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei componenti dell'Assemblea;
- l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni intercomunali.

3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

4. In regime transitorio fino alla nomina del Presidente e del Vicepresidente con funzioni vicarie le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Sindaco del Comune di Trieste e del Comune di Muggia. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1. l'Assemblea si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 comuni su sei che compongono l'unione e che rappresentino almeno i due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3 comuni che compongono l'unione e che rappresentino almeno i due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto ed è comunque presieduta dal Vicepresidente.

Art.15

(Commissioni intercomunali)

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, istituisce commissioni intercomunali con funzioni consultive a supporto dell'attività dell'Assemblea medesima, la cui composizione e funzionamento sono determinati dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

Art.16

(Presidente e Vicepresidenti)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza qualificata (due terzi dei voti spettanti agli aventi diritto di voto)

2. Il Presidente:

- è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, con l'autorizzazione da parte dell'Assemblea, come attore o convenuto, fatti salvi i casi di urgenza;
- nomina, entro 15 giorni dalla sua investitura, due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, quali componenti dell'Ufficio di presidenza e può revocarlo/a o revocarli/e;
- convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza
- nomina il Direttore e può revocarlo;
- sovrintende al funzionamento degli uffici;
- nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;
- può delegare ai Vicepresidenti o ai singoli componenti dell'Assemblea specifici ambiti di attività;
- impartisce direttive al Direttore, se istituito, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
- presenta il piano dall'Unione all'Assemblea per l'approvazione;
- ha competenza e poteri di indirizzo sull'attività dei componenti l'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza qualificata dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Il Sindaco rieletto non si considera cessato. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente Vicario. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 10 giorni.

5. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

6. Nell'individuazione del Presidente e dei Vicepresidenti si terrà conto qualora possibile del principio della rappresentatività di genere e di tutela della minoranza linguistica slovena.

Art. 17
(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è l'organo esecutivo dell'Unione. E' composto dal presidente e dai due vicepresidenti. Il Presidente può con provvedimento formale revocare, in ogni momento, i componenti dell'Ufficio di presidenza. Dei provvedimenti di nomina e di revoca viene data motivata comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
2. L'Ufficio di presidenza collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
3. L'Ufficio di presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare, definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli obiettivi e i programmi da realizzare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
4. L'Ufficio di presidenza predispose lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e li presenta all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.
5. Nei casi di urgenza l'Ufficio di presidenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.
6. L'Ufficio di presidenza dispone i prelevamenti dal fondo di riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
7. L'Ufficio di presidenza riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività.
8. L'Ufficio di presidenza svolge le funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea.
9. La mozione di sfiducia approvata nei confronti del Presidente comporta la decadenza dell'Ufficio di Presidenza.
10. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza, per effetto della cessazione della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il componente dell'Ufficio di presidenza resta in carica sino alla nomina del proprio successore.

Art. 18
(Funzionamento dell'Ufficio di presidenza)

1. L'attività dell'Ufficio di presidenza si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.
2. L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività.
3. Le sedute dell'Ufficio di presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficio di presidenza sono stabilite con atti di auto organizzazione.

CAPO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 19
(Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum, secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

Art. 20
(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini, secondo le previsioni di cui all'art.2.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici tutti i dati previsti dalla legge.
3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 21
(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso ogni Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

Art. 22
(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

- l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 23

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 24

(Personale)

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
2. L'Unione si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
4. Qualora i Comuni cedenti le funzioni e il personale conseguente all'UTI dovessero riprendere in carico le medesime funzioni o dovessero recedere dall'UTI o ci fosse lo scioglimento dell'UTI stesso, anche il personale trasferito rientra nella dotazione organica dei rispettivi Comuni. Il personale dichiarato inidoneo permanentemente che non trova collocazione all'interno dell'UTI torna all'ente di provenienza.
5. L'UTI impronta le relazioni sindacali ai principi di lealtà e correttezza nel quadro di un condiviso impegno a sviluppare la qualità e la quantità dei servizi resi ai cittadini e la professionalità e le concrete condizioni di lavoro dei dipendenti."

Art. 25
(Direttore)

- 1, Il Presidente può nominare un Direttore affidandogli la gestione dell'Unione, Il Direttore è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione, Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di presidenza, secondo le direttive del Presidente, Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.
2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.
3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l'incarico è conferito in esito a una procedura a evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
4. Il Direttore viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo,
- 5, Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentito l'Ufficio di presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 26
(Segretario dell'Unione)

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione o con le modalità previste dall'art. 25.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l'attività, qualora l'Unione sia priva di Direttore.
3. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
 - b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

Art. 27
(Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

CAPO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28
(Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 29
(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa;
 - trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.

Art. 30
(Organo di revisione contabile)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 31
(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 32
(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica

amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33
(Regolamenti)

- 1 Fino all'adozione di regolamenti propri, l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Trieste; nelle materie di cui all'art. 7 trova invece applicazione in quanto compatibile il regolamento del Comune di Muggia.
2. I singoli comuni mantengono la propria autonomia regolamentare in ordine alla gestione dei servizi tributari e alla tutela della minoranza linguistica slovena.

Art. 34
(Altre disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di Trieste.

Art. 35
(Durata, recesso e scioglimento)

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. I Comuni possono recedere dall'Unione con le modalità previste dalla legge vigente.
3. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.
4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.

Art. 36
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 37
(Norma Transitoria)

1. Fino alla data di ingresso nell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana - Julijska Medobčinska Teritorialna Unija di tutti i comuni componenti, ex articolo 1, comma 2, dello

Statuto, trovano puntuale applicazione, in via transitoria, le disposizioni derogatorie di cui ai commi 2,3 e 4.

2. In via transitoria e fino alla data di ingresso di un quarto comune, l'Assemblea dell'Unione vota le deliberazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), d), g), h) e l) utilizzando il sistema della doppia maggioranza, determinata dai due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto e da almeno due comuni sui tre che compongono l'Unione. Per le votazioni relative alle deliberazioni di cui alle restanti lettere dell'articolo 13, comma 2, e per quelle relative alle deliberazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e b), l'Assemblea vota con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto. A tali fini l'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno due comuni che rappresentino almeno i due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto.

3. In via transitoria, dopo l'ingresso di un quarto e anche di un quinto Comune, l'Assemblea dell'Unione vota le deliberazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), d), g), h) e l) utilizzando il sistema della doppia maggioranza, determinata dai due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto e da almeno tre comuni. Per le votazioni relative alle deliberazioni di cui alle restanti lettere dell'articolo 13, comma 2, e per quelle relative alle deliberazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e b), l'Assemblea vota con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto. A tali fini l'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno tre comuni che rappresentino almeno i due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto.

4. Fino alla cessazione degli effetti della disposizione di cui al comma 1, l'art. 13, comma 4, primo e secondo periodo, e l'art. 14, comma 4, dello Statuto sono sospesi.